


F 591

8 21



Azienda Sanitaria Locale Brindisi

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA - AMBIENTI DI LAVORO
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Piazza A. Di Summa, 1 tel. 0831/510304 - fax 0831/510366 -
 E-mail www.spesal@asl.brindisi.it

ARCHIVIO GENERALE

5013

31 INVIA SOLO VIA FAX AI SENSI
 DEL COMMA 3 ART. 7 DEL DPR
 403 DEL 20/10/1998

Al dott. Pasquale EPIFANI
 Servizio Ambiente ed Ecologia
 Amministrazione Provinciale di
 Brindisi
 SEDE

Prot. 3777
 del 16 GEN. 2014

Oggetto: Domanda di VIA e AIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili - Zona industriale di Brindisi - Consorzio ASI Brindisi.

Nella richiesta di integrazioni conseguente alla Conferenza dei Servizi del 19 novembre 2013, questo Dipartimento di Prevenzione, tra l'altro, chiedeva:

Al punto 3:

"Nei documenti esaminati manca una valutazione del rischio chimico e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione da adottare a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori così come prescritto dall'art. 223 del D. Lgs 81/2008. Tale valutazione dovrà vedere la programmazione di un piano di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro, con l'individuazione tra le sostanze da misurare anche delle sostanze odorigene di prevedibile maggior interesse".

Nella risposta di sintesi, il Gestore rispondeva "Il proponente rimanda le proprie osservazioni a quanto contenuto nell'allegato 19 alla domanda di AIA".

Dall'esame dell'allegato 19, indicato dal Gestore, è possibile concludere che l'art. 223 del decreto 81/2008 è stato disatteso, non essendo stati valutati, in presenza di agenti chimici pericolosi, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori così come indicato ai corrispondenti commi 1, 2, 3 e il comma 6, che così recita: "Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione".

Tale omissione non consente di qualificare il rischio come basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori (art. 224 comma 2, D. Lgs 81/2008) e di adottare o meno le misure di legge conseguenti, come invece sembra dato per definito nelle stesse schede preliminari per gruppo omogeneo di lavoratori dell'allegato 19, che non evidenziano nella valutazione rischi principali, l'elencazione specifica del rischio chimico: vedi scheda 1 responsabile manutenzioni, scheda 6 operatori in turno, scheda 7 operatori fuori turno.

Al punto 4:


"Le Schede Dati di Sicurezza delle sostanze chimiche consegnate in allegato devono essere adeguate ai regolamenti REACH e CLP, in quanto alcune sono in inglese, altre incomplete o datate, altre prive degli Scenari di Esposizione".

Dot. Muscofani

GABINETTO
 SEGRETERIA GENERALE

20 GEN. 2014

POSTA IN ARRIVO



Azienda Sanitaria Locale Brindisi
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA - AMBIENTI DI LAVORO
 (S.P.eS.A.L.)

Piazza A. Di Summa, 1 tel. 0831/510304 - fax 0831/510366 -
 E mail www.spesal@asl.brindisi.it

Nella risposta di sintesi, il Gestore rispondeva "Il proponente rimanda le proprie osservazioni a quanto contenuto nell'allegato 19 alla domanda di AIA"

Nell'allegato SCHEDE AIA REV. 3 del 10.12.2013 continuano ad essere allegate SDS in inglese: vedi **THERMINOL**.


Al punto 8:

"Non è possibile reperire nei documenti esaminati alcun riferimento alla conformità del nuovo impianto di trattamento fanghi freschi a quanto prescritto nell'allegato IV del D. Lgs 81/2008".

Nella risposta di sintesi, il Gestore rispondeva: "...il proponente ritiene di dover evidenziare che il nuovo impianto di trattamento fanghi è stato progettato tenendo conto delle prescrizioni dell'allegato IV al d. lgs 81/2008. Ove ciò non fosse accaduto, si chiede all'Ente di evidenziare le eventuali difformità riscontrate".

Così come richiesto, si evidenzia quanto segue:

- l'impianto di trattamento dei fanghi freschi è un impianto nuovo senza alcuna autorizzazione (SCHEDE AIA - Descrizione attività), e, come più volte definito dal Gestore nella documentazione consegnata per il procedimento, **indipendente e non tecnicamente connesso agli altri impianti della piattaforma - non interconnesso vitalmente agli impianti esistenti** (allegato 1 del 10.12.2013, pagine 3, 12, 78; allegato 13 del 10.12.2013);
- nell'allegato 19 - al paragrafo 4 - **ANALISI RISCHI SPECIFICI**, si evidenzia la necessità di docce e spogliatoi per i lavoratori, ma nella **Planimetria impianto - Impianto di trattamento fanghi civili - allegato 4 tavola 1** del 5.7.2012 - non vi è traccia del locale spogliatoi, servizi igienici e docce, né della sala controllo, nella quale si svolgerebbe prevalentemente l'attività dei lavoratori (corrisponde in legenda al locale n. 77 - sala quadri -?). Altresì nella **Sintesi non Tecnica del dicembre 2013** alle pagine 26 e 28, è scritto che l'impianto dispone di edifici adibiti ad uffici, locali per il personale completi di spogliatoi, servizi igienici e mensa (a pag. 15 si fa riferimento a spogliatoi non presenti nella figura 2.1 indicata; a pag. 22 si fa riferimento a servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, senza evidenza della stessa), **il tutto senza allegare adeguati rilievi planimetrici e relazione tecnica**, nei quali sia chiaramente presentata la descrizione puntuale dei diversi uffici e servizi, la superficie occupata dai locali citati, il numero dei servizi igienici (gabinetti, lavabi e docce) e degli spogliatoi, il tutto in relazione alle unità lavorative impiegate e alla loro distinzione per sessi. A tal proposito, lo stesso numero dei dipendenti, dal quale derivano, come noto, obblighi differenti, sembra oscillare in un range variabile dai due delle SCHEDE AIA, ai venti dell'allegato 19, nel quale l'azienda scrive di avere alle sue dipendenze, alla data del documento, 10 lavoratori, ma riporta i nominativi di 20 lavoratori con le relative mansioni. Non sono infine descritte le condizioni **microclimatiche e di illuminazione** dei luoghi di lavoro, con il calcolo del rapporto aeroilluminante.
- Infine, nello stesso allegato 19, nella sezione **Descrizione degli ambienti di lavoro** è scritto:
 - "Non sono utilizzati come ambienti di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati;
 - Per l'uso di locali chiusi interrati e seminterrati come ambienti di lavoro è stata richiesta la preventiva autorizzazione all'organo di vigilanza".



Azienda Sanitaria Locale Brindisi
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA - AMBIENTI DI LAVORO
 (S.P.eS.A.L.)
 Piazza A. Di Summa, 1 tel. 0831/510304 - fax 0831/510366 -
 E mail www.spesal@asl.brindisi.it

L'evidente contraddizione non consente di valutare l'adempimento a quanto normato dall'art. 65 del D. Lgs 81/2008.

Pertanto, l'amministrazione scrivente evidenzia criticità riguardanti nello specifico i seguenti punti dell'allegato IV al d. lgs. 81/2008:

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.9. Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.2. Temperatura dei locali

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.13 Servizi igienico assistenziali

1.13.2 Docce

1.13.2.1: docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono

1.13.2.2. devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

Per tutto quanto esposto, in riferimento al procedimento in oggetto, si esprime
PARERE NEGATIVO.

Dr. Bruno TOTARO
 Dirigente medico S.P.eS.A.L.

Dr. Carlo LEO
 Direttore S.I.S.P. ad interim